

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1678

G/1678/8/1

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che,

la legge Obiettivo e la figura del *General Contractor* ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e super specialistiche nel subappalto, figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese – dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue – non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla

penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni;

impegna il Governo:

a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuativi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese – attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

G/1678/8/2

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi – soprattutto in alcune zone d'Italia – si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «*new company*», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;

ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che – quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte della stazione appaltante) – la partecipazione delle imprese ammesse al concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire *tout court* l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

a valutare la possibilità che – quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte della stazione appaltante) – sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

G/1678/8/3

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premessi che:

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno

fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva n. 24 del 2014, settori ordinari (e articolo 82, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 25 del 2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più efficaci e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

impegna il Governo,

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.

G/1678/8/4

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Il Senato,

premessi che:

con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le «infrastrutture tecnologiche» sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digitale Giustizia digitale;

il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;

l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è, altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (*Information Communication Technology*) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto

domanda-offerta verso *partnership* progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;

in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT *in house* di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;

le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di «cerniera» su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le *policy* nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di *partnership* pubblico-privato, garantendo tempestività e trasparenza;

è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di iniziative «pre-competitive», attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di *partnership* pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società *in house* regionali e delle province autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e «sburocratizzare» in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

1.1

MALAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad adottare», inserire le seguenti: «entro sei mesi».

1.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi».

1.3

MALAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un decreto legislativo», con le seguenti: «uno o più decreti legislativi».

1.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «un decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, composto di una parte generale, di una parte speciale».

1.5

MARGIOTTA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «per l'attuazione» con le seguenti: «avente ad oggetto la redazione di un quadro normativo complessivo di natura compilativa e innovativa, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedure di affidamento dei contratti di esecuzione e di gestione degli appalti, delle concessioni e delle convenzioni di partenariato pubblico-privato, sia di rilevanza comunitaria e sia di valore inferiore alla soglia comunitaria, compilato coordinando e armonizzando - tenendo conto dei principi e criteri direttivi appresso specificati - le norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nel Decreto Presidente della Repubblica 12 ottobre 2010, n. 201, nella contabilità di stato di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440 e al Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, nelle disposizioni in materia di acquisizione dei consensi tecnico amministrativi prodromici alle procedure di gara

nonché quelle derivanti dal recepimento» *esopprimere le parole*: «nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici».

1.6

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici,», *con le seguenti*: «e di una parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico. La delega è esercitata».

1.7

[DE PIN](#)

All'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'Unione europea» *aggiungere le seguenti*: «e del principio sancito all'articolo 40 della recepita direttiva UE 2014/23 dell'acqua come bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini europei, nonché della normativa come modificata dai *referendum* abrogativi in materia di servizi idrici».

1.8

[CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «introduzione o di mantenimento» *aggiungere le parole* «, per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie,».

1.10

[CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria».

1.11

DE PIN

All'articolo 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la promozione di elevati livelli di partecipazione delle popolazioni dei territori alle decisioni relative alle grandi infrastrutture strategiche;».

1.12

MARGIOTTA

Alla lettera b) dopo le parole: «compilazione» inserire le parole: «del quadro normativo suddividendo le norme in norme principali e norme secondarie, considerando norme secondarie quelle che per la loro applicazione necessitano di ulteriori disposizioni di natura amministrativa e/o tecnica e inserendo le norme primarie in un atto denominato "Codice dei contratti pubblici" e le norme secondarie in un atto denominato "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici"» esopprimere le parole: «di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni" recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive»;

1.13

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di un unico testo normativo» aggiungere le parole: «con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture».

1.14

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, FRAVEZZI

Al comma 1, alle lettere b), c), d), f), m), n), o), q), z), bb) e dd) sostituire le parole: «delle concessioni» con le seguenti: «dei contratti di concessione»

1.15

SUSTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concessioni disciplinate dalle tre direttive» inserire le seguenti: «e comprensivo del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa».

Conseguentemente sopprimere la lettera ii).

1.16

CIOFFI, SCIBONA, FUCXSIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture»

1.17

MARGIOTTA

Alla lettera c), sostituire le parole: «al fine» con le parole: «- previa individuazione di tutte le norme vigenti che sono incompatibili con le norme comunitarie e di conseguenza non inserimento nel quadro normativo e individuazione di quelle che sono invece compatibili con le norme comunitarie ma che, al fine del perseguimento di un effettivo loro coordinamento con altre norme vigenti nelle medesime materie, della razionalizzazione del quadro normativo e del conseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti sono da modificare e procedere alla loro modifica al fine dell'inserimento nel quadro normativo – con la finalità» e sostituire la parola: «maggiore» con la parola: «elevato»;

1.18

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «significativa riduzione» con le seguenti: «drastica riduzione e razionalizzazione»

1.19

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione» inserire le seguenti: «e valorizzando»

1.20

MARGIOTTA

All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «aspetti peculiari» aggiungere le seguenti: «e prevalenti»; quindi, dopo le parole: «merceologici e di attività» aggiungere le seguenti: «segnatamente se sovrapponibili con normative di carattere generale contenute in altri codici».

1.21

I RELATORI

All'articolo 1, comma 1, lettera c) aggiungere, dopo le parole: «merceologici e di attività», le seguenti: «e per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa, salvaguardando una specifica normativa generale di settore».

1.22

MARGIOTTA

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) recepire gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie nel rispetto della certezza del diritto e tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, le diversità, sul piano delle caratteristiche tecniche, organizzative e di esecuzione delle prestazioni, degli organismi economici, operanti nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria;».

1.23

MARGIOTTA

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare il recepimento delle disposizioni comunitarie che prevedono come oggetto dell'appalto "la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II e la progettazione e l'esecuzione di un'opera", prevedendo che tali prestazioni contrattuali possano essere oggetto di appalti soltanto qualora i lavori o le opere prevedano una percentuale di impianti tecnologici di costo pari o superiore al 30 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, la progettazione oggetto delle prestazioni contrattuali sia soltanto quella esecutiva e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000;».

1.24

MARGIOTTA

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare il recepimento della disposizione comunitaria che prevede come oggetto dell'appalto "la realizzazione con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione" prevedendo che tale prestazione contrattuale possa essere oggetto di un appalto soltanto nel caso in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale, la progettazione sia strettamente dipendente dal *know-how* di realizzazione e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000;».

1.25

CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;».

1.26

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

1.27

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle

materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;»;

b) alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.28

MARAN, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.28 (testo 2)

MARAN, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.29

SCIBONA, CIOFFI, FUCSIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;».

1.30

MARGIOTTA

Alla lettera d) del comma 1 premettere le parole: «prevedere una» e sostituire le parole: «anche attraverso la promozione di» con le seguenti: «in modo da annullare la necessità di dover ricorrere nei casi di urgenza o di particolari lavori a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria, introducendo, sia nella fase propedeutica agli affidamenti e sia nella fase di rendicontazione, anche la possibilità di ricorrere a procedure telematiche nonché a» e alla fine aggiungere le parole: «e degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo in tal ultimo caso adeguate misure di controllo, trasparenza e misurazione dei risultati».

1.31

SCIBONA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «semplificazione e»;

b) sostituire le parole da: «anche attraverso» fino a: « materie disciplinate», con le seguenti: «anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

1.32

CANTINI, FILIPPI, ORRÙ

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.33

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.34

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.35

[MALAN](#)

Alla lettera d), sopprimere le parole: «, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.36

[CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera.

1.37

[CIOFFI, SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e, con specifico riguardo alle infrastrutture strategiche, revisione della disciplina dell'affidamento a contraente generale, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti e delle connesse responsabilità tra stazione appaltante e contraente, anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori;».

1.38

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 443 cosiddetta legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».

1.39

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.40

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché dei regolamenti attuativi relativi alla legge obiettivo, e successivamente assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

1.41

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.42

[CALEO](#), [VACCARI](#), [AMATI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile;».

1.43

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.44

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.45

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo;».

1.46

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;».

1.47

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;».

1.48

BORIOLI, RANUCCI, CANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.49

GIBIINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.50

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.51

[DI GIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;».

1.52

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) previsione del riordino e della semplificazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, con particolare riguardo alla tracciabilità delle procedure di affidamento e degli interventi effettuati in occasione delle emergenze, e al fine di limitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

1.53

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché previsione della tracciabilità delle procedure di affidamento e dei relativi interventi, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

1.54

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#)

Al comma, 1, dopo la lettera d), inserire lo seguente:

«*d-bis*) previsione del riordino e della semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì

modalità innovative di appalti e servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;».

1.55

MARGIOTTA

Dopo la lettera d) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici;».

1.56

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) definizione del quadro di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di appalti pubblici e concessioni;».

1.57

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera e), all'inizio aggiungere le parole: «armonizzazione delle norme in materia di» e sostituire le parole da: «anche tenendo conto» a: «nonché in ogni caso» con le seguenti: «disciplinandole – al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici – sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, la valorizzazione del ruolo e delle funzioni di supporto alle stazioni appaltanti da parte delle regioni e delle province autonome, la diffusione e l'utilizzo dei mezzi elettronici di informazione e di comunicazione e sia con la definizione di idonee misure quali la;».

1.57 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera e), all'inizio aggiungere le parole: «armonizzazione delle norme in materia di» e sostituire le parole da: «anche tenendo conto» a: «nonché in ogni caso» con le seguenti: «disciplinandole – al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici – sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, sia con la definizione di idonee misure quali la;».

1.58

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «trasparenza,» aggiungere le seguenti: «certezza interpretativa,».

1.59

[MATTEOLI](#), [VILLARI](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «pubblicità» con le seguenti: «adeguate forme di pubblicità sul web e sulla carta stampata».

1.60

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «trasparenza, pubblicità» aggiungere le seguenti: «anche con l'utilizzo della stampa quotidiana».

1.61

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «prodromiche e successive», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la creazione di un portale pubblico in cui siano evidenti tutti i flussi finanziari consultabile da tutti i cittadini,».

1.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, salvo casi espressamente previsti,».

1.63

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «salvo casi espressamente previsti,» con le seguenti: «individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara,».

1.64

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «salvo casi espressamente previsti,» inserire le seguenti: «prevedendo stringenti controlli ex post sui documenti di gara».

1.65

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «lotta alla corruzione» aggiungere le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e dopo le parole: «evitare la corruzione» aggiungere le seguenti: «, la frode, il clientelismo».

1.66

[BORIOLI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza» fino a: «favorire la trasparenza».

1.67

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di appalti pubblici,», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione,».

1.68

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio;».

1.69

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «comunque assicurando la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.».

1.70

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione, la frode e il clientelismo».

1.70 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.71

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.72

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.73

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.74

[CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione;».

1.75

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in almeno due quotidiani nazionali e in almeno due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.75 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi al massimo su due quotidiani nazionali e al massimo su due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.76

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare, in modo differenziato sulla base delle peculiarità tecniche, organizzative ed esecutive degli operatori economici operanti nei lavori, nei servizi e nelle forniture e delle caratteristiche delle prestazioni da affidare e che sia tale da fornire un supporto alle stazioni appaltanti nella valutazione dell'analogia fra prestazioni da affidare e prestazioni rese nel passato;».

1.76 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare;».

1.77

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere una efficace ed attendibile verifica delle offerte, da svolgere sulla base di elementi di costo oggettivi e verificando l'effettiva compatibilità tra componente qualitativa (offerta tecnica) e componente quantitativa (offerta economica) nonché sulla base di una corretta tutela del lavoro e dell'occupazione ottenuta tramite una vincolante connessione al pertinente CCNL e la garanzia dell'applicazione delle norme in materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e di rispetto dell'ambiente e del territorio;».

1.78

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera f), all'inizio aggiungere le seguenti parole: «prevedere che il Regolamento disponga l'» e sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «da svolgersi sulla base di indicazioni contenute nel Regolamento, nonché l'attribuzione della facoltà» e dopo le parole: «di adozione» aggiungere le seguenti: «, sulla base di specifiche indicazione contenute nel Regolamento,» e dopo le parole: «anche dotati» aggiungere le seguenti: «ove previsto dal Regolamento».

1.79

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,», inserire le seguenti: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e» e dopo la parola: «cautelare» inserire le seguenti: «, di deterrenza».*

1.80

CERONI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,» inserire le seguenti: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e», e dopo la parola: «cautelare,» inserire le seguenti: «di deterrenza».*

1.81

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,» è inserito il seguente periodo: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e».*

1.82

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nel settore degli appalti pubblici» sopprimere le seguenti: «e delle concessioni».

1.83

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «cautelare» sono inserite le seguenti parole: «, di deterrenza».

1.84

SCIBONA, CIOFFI, FUCSIA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «anche dotati» con la seguente: «dotati».

1.86

GIBINO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tutte le decisioni», aggiungere le seguenti: «e atti».

1.87

DI GIACOMO, GENTILE, VICECONTE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tutte le decisioni» aggiungere le seguenti: «e atti».

1.88

MARGIOTTA

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura stabilendo quali enti devono determinarli e quali procedure devono essere seguite per la loro determinazione e pubblicizzazione e stabilendo che quelli relativi ai lavori devono essere differenziati per tipo di lavori e in relazioni a specifiche aree territoriali e devono essere determinati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza Unificata;».

1.88 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;».

1.89

BORIOLI, CANTINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis* definire tempi certi e rapidi entro i quali gli organi di giustizia amministrativa sono tenuti a valutare, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la sussistenza dei presupposti su cui si basa il contenzioso sollevato avverso gli atti vincolanti di ANAC, di cui al precedente punto *f*), o avverso gli atti della stazione appaltante ad essi conseguenti;».

1.90

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera *f*), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera *b*), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* del Ministero e dell'Autorità;».

1.91

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) individuare i casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera *f*) sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere;».

1.92

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «riduzione degli oneri documentali» inserire le seguenti: «ed economici».

1.93

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «partecipanti» aggiungere le seguenti: «, ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;».

1.93 (testo 2)

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «partecipanti» aggiungere le seguenti: «, ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;».

1.94

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a carico dei soggetti partecipanti», inserire le seguenti: «, anche mediante introduzione dell'autocertificazione nelle fasi preliminari delle procedure di gara,».

1.95

[CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e semplificazione delle procedure di verifica» e dopo la parola: «qualificazione,» inserire la seguente: «anche».

1.96

[CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.97

[DE PETRIS, CERVELLINI, URAS](#)

Alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire la seguente frase: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.98

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire la seguente frase: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.99

CERONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.100

MARGIOTTA

Alla lettera g), del comma 1 sostituire le parole da: «con particolare riguardo» a: «banca dati centralizzata» con le seguenti: «promuovendo forme di accesso diretto delle stazioni appaltanti alle banche dati degli enti certificanti nonché una riduzione degli adempimenti procedurali per il contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti secondo il principio di proporzionalità, avuto particolare riguardo all'importo stimato del contratto e all'urgenza dell'affidamento;».

1.101

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «requisiti di qualificazione», inserire le seguenti: «costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

1.101 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «requisiti di qualificazione», con le seguenti: «requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

1.102

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «centralizzata» aggiungere le seguenti: «che consenta l'immediato riscontro della fondatezza dell'autocertificazione di affidabilità economica; abbandono di avvalimenti, lettere credenziali o altre attestazioni di affidabilità economica meramente cartolare, e riduzione dell'utilizzo delle fidejussioni temporanee e non ai soli casi in cui la proporzionalità con il valore della base d'asta consente di escludere l'offerta imprudente;».

1.103

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti, e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità».

1.104

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dall'ANAC».

1.105

MARGIOTTA

Alla lettera h), del comma 1 aggiungere all'inizio le parole: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini, al fine del conseguimento della» e dopo le parole: delle stazioni appaltanti» sostituire le parole: «prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC,» con le seguenti: «un apposito sistema» e alla fine aggiungere le parole: «e ne affidi la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

1.106

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «professionalizzazione delle stazioni appaltanti», aggiungere le seguenti: «prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo, nonché».

1.107

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «gestito dall'Anac» con le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.108

RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP SpA, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;».

1.109

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ

Al comma 1, lettera i), alle parole: «contenimento dei tempi» premettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale» e sostituire le parole: «di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro» con le seguenti: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.110

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera i), è inserito all'inizio il seguente periodo: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.111

[CERONI](#)

Al comma 1, alla lettera i) premettere le seguenti parole: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.112

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «di riduzione» con le seguenti: «di una sensibile riduzione».

1.113

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e demandando ai decreti attuativi la definizione, per i comuni non capoluogo di provincia, del numero degli abitanti al di sotto del quale e dell'importo massimo al di sopra del quale è fatto obbligo di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze a un livello territoriale non inferiore a quello stabilito dai medesimi decreti;».

1.114

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire il periodo: «di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro» con il seguente: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.115

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole da: «ricorrere a forme di aggregazione» fino alla fine delle lettera, con le seguenti: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.116

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di aggregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale».

1.117

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sopprimere la parola: «almeno».

1.118

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «almeno regionale» con le seguenti: «almeno di capoluogo di provincia».

1.119

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «provinciale».

1.120

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «di livello almeno regionale», aggiungere le seguenti: «o di provincia autonoma».

1.121

I RELATORI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «a un milione di euro» con le seguenti: «, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

1.122

BORIOLI, RANUCCI, CANTINI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «un milione di euro» con le parole: «500 mila euro».

1.123

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «500 mila euro».

1.124

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo lo lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introduzione di misure volte a favorire la distinzione della fase progettuale rispetto alle successive fasi di realizzazione e collaudo, evitando la messa a gara dei lavori con progetti preliminari;».

1.125

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo lo lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) previsione di misure volte a condizionare e a limitare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato. Il ricorso all'appalto integrato deve essere sempre motivato e condizionato al rispetto di criteri prestabiliti;».

1.126

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera attraverso opportune forme di valorizzazione della fase della progettazione quali il mantenimento della qualificazione progettuale negli appalti di progettazione e costruzione, la previsione di congrui tempi per la redazione dei progetti, di adeguate stime dei corrispettivi e di efficaci sistemi di verifica dei progetti, la previsione del pagamento diretto del progettista negli appalti di progettazione e costruzione, nonché attraverso la previsione del principio dell'unitarietà del progetto e del prioritario affidamento al progettista della direzione lavori;».

1.127

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che per gli appalti di lavori, o opere, indipendentemente dall'importo e dall'oggetto del contratto, qualora in corso di esecuzione sia necessario apportare ai lavori o all'opera varianti che sono tecnicamente separabili dalle prestazioni affidate, queste siano sempre oggetto di un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale se, viceversa, non sono tecnicamente separabili; nel caso siano di importo inferiore o pari al 5% (cinque per cento) possono essere affidate all'esecutore dei lavori appaltati e qualora superiore al 5% (cinque per cento) si debba, invece, procedere alla risoluzione del contratto ed a indire un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale nonché prevedere che la validazione dei progetti – intesa come verifica del rispetto della normativa tecnica e della presenza di adeguate indagini – sia accompagnata, almeno per gli appalti di importo superiore al 50% delle soglie comunitarie, dalla garanzia globale di esecuzione;».

1.128

[DI GIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) introduzione di misure finalizzate ad un miglioramento della qualità dei progetti, anche volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;».

1.129

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a contenere» con le seguenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».

1.130

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «introduzione di misure volte a» inserire le seguenti: «valorizzare la fase della progettazione e a».

1.131

I RELATORI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una dettagliata disciplina delle varianti sostanziali e non sostanziali nell'esecuzione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche di tipo privato di preminente interesse nazionale, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati».

1.131 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato; ogni variazioni in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e prevedendo sempre la possibilità, per l'amministrazione

committente, di procedere alla rescissione di contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario».

1.132

BORIOLI, RANUCCI, CANTINI

Al comma 1, lettera l), alla fine, dopo la parola: «opera» aggiungere le seguenti: «garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione».

1.133

GIBIINO

Al comma 1, lettera l), alla fine, dopo la parola: «opera» aggiungere le seguenti: «garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione».

1.134

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare nella fase esecutiva. Ogni variazione in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento;».

1.135

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità per l'amministrazione committente di procedere alla rescissione di contratto quando le varianti superino determinate soglie rispetto all'importo originario».

1.136

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie».

1.137

[CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) , inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di misure atte a prevedere le rescissioni anticipate del contratto nel caso in cui le riserve scritte dall'impresa esecutrice raggiungano un ammontare superiore ad una determinata soglia;».

1.138

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) disciplinare i criteri di affidamento dei contratti in modo differenziato fra quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative semplici e ripetitive e quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative complesse, con particolare riguardo ai contratti misti e alla linea di demarcazione delle prestazioni costituenti "servizio" rispetto a quelle appartenenti ai comparti lavori e forniture, prevedendo, per il primo tipo, il criterio del prezzo più basso accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica delle offerte non congrue e, per il secondo tipo, preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sempre accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica della congruità del rapporto costo qualità delle offerte;».

1.139

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) introduzione del criterio prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, e determinazione di una soglia certa, comunque non inferiore al trenta per cento dell'importo posto a base di gara per l'esclusione delle offerte anomale;».

1.140

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nonché ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, anche scadute ed assegnande, per realizzare e gestire opere pubbliche. L'aggiudicante ha la facoltà di ricorrere ad altri criteri consentiti dal diritto comunitario solo sulla base di adeguata motivazione che comprovi la convenienza o la necessità tecnico/economica dell'alternativa;».

1.141

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.141 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.141 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.141 (testo 4)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e sostituire le parole da: «anche» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di

individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.142

RANUCCI, BORIOLI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «utilizzo» sopprimere la seguente: «preferenziale» e dopo le parole: «qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo»;

1.143

GIBIINO

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale», e dopo le parole: «qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo»;

1.144

GALIMBERTI

Al comma, 1, lettera m) apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"», aggiungere le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell'offerta,»;*

2) *dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», aggiungere, in fine, le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia».*

1.145

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE».

1.146

CANTINI, FILIPPI, ORRÙ

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» aggiungere le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.147

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.148

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure, ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.149

CERONI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.150

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita».

1.151

[CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».

1.152

[DE PIN](#)

All'articolo 1, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, per fasce di azienda con pari caratteristiche, l'estrazione a sorte nell'aggiudicazione degli appalti».

1.153

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché previsione dell'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito».

1.154

[DI GIACOMO, GENTILE, VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione dell'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito».

1.155

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.155 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «, prevedendo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi e stabilendo che per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del ribasso offerto sul costo totale a base di gara, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stabiliti in modo che il ribasso non incida in modo prevalente sulla qualità».

1.156

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.157

GENTILE

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di

ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.158

GENTILE

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».

1.159

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera m), alla fine del periodo dopo le parole: «offerte anomale», aggiungere le seguenti: «, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese che, partecipando ad appalti integrati, sono gravate degli onorari da corrispondere ai liberi professionisti di cui si avvalgono»

1.160

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»;

1.161

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»;

1.162

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l'istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» sopprimere: «gestito dall'ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)»;

1.162 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l'istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» sopprimere: «gestito dall'ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione».

1.163

RANUCCI, BORIOLI

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;»

1.164

CROSIO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;».

1.165

GIBIINO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;»

1.166

[DI GIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di competenza e di professionalità» aggiungere le seguenti: «anche in relazione alla tipologia dell'appalto».

1.167

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di competenza e professionalità», inserire le seguenti: «anche in relazione alla tipologia dell'appalto».

1.168

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di professionalità», inserire le seguenti: «, nonché le cause di esclusione dal medesimo albo»

1.168 (testo 2)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di professionalità», inserire le seguenti: «, nonché le cause di esclusione e di incompatibilità dal medesimo albo»

1.169

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «e di professionalità» aggiungere le seguenti: «, nonché opportune cause di incompatibilità»,

1.170

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

1.171

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo».

1.172

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione e prevede:

1) idonee forme di pubblicità dei *curricula* proposti ed obbligo che siano corredati da esaustiva dichiarazione in ordine ai rapporti professionali in essere tra il candidato e pubbliche amministrazioni, altri organismi di diritto pubblico ed operatori economici privati;

2) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, nonché modalità di emersione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;

3) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo. In particolare, in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni. Quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un quinquennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico – scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;».

1.172 (testo 2)

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione;»

1.173

FILIPPI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ogni amministrazione, centrale, territoriale e locale, ogni ente pubblico o comunque ogni ente sottoposto all'applicazione della presente disciplina, all'inizio di ogni anno, entro e non oltre il 31 gennaio, presenta un elenco di componenti di commissioni giudicatrici, garantendone i requisiti morali e professionali e la rotazione annuale, da sottoporre all'ANAC per ulteriori verifiche e da inserire nella banca dati dell'Autorità medesima, da cui obbligatoriamente sorteggiare i commissari e i responsabili del procedimento per ogni singola procedura di gara».

1.174

LEPRI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori;».

1.175

LEPRI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano ricevuto incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi alla conclusa esecuzione dello stesso, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche o di commissioni di valutazione relative a richieste di finanziamenti pubblici ove partecipino imprese, loro controllate, partecipate o collegate per cui hanno svolto collaudi;».

1.176

LEPRI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che per i dipendenti pubblici che ricevano compensi per collaudi, l'eventuale retribuzione di risultato sia decurtata, fino al suo eventuale azzeramento, dei corrispettivi per i collaudi, da dichiarare annualmente in base allo stato di avanzamento dei lavori».

1.178

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «sotto la soglia comunitaria,» inserire le seguenti: «da effettuarsi prima della stipulazione del contratto,» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «in numero pari ad almeno tre anni».

1.179

RANUCCI, BORIOLI

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.180

GIBIINO

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine le seguenti parole: «con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.181

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti».

1.181 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla Direttiva 2014/25 di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza».

1.182

URAS, FLORIS, CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

*«o-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».*

1.183

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) previsione di termini certi per l'avvio delle procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali, determinati in almeno ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, con norma transitoria per quelle che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o scadute prima della medesima data, da avviarsi entro tre mesi;».

1.184

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) prevedere che la stazione appaltante:

1) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, e nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, deve nominare un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura dell'oggetto contrattuale, responsabile del procedimento;

2) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, deve costituire, al fine di controllare e verificare la corretta realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;

3) nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, qualora il finanziamento a carico dei privati sia parziale, deve costituire, al fine di controllare e verificare la realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;».

1.185

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) rafforzamento delle prerogative della stazione appaltante in materia di controllo delle prestazioni con particolare riguardo alle funzioni del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, del collaudatore amministrativo e tecnico».

1.186

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «sull'esecuzione delle prestazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali,».

1.187

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque,» con le seguenti: «anche valendosi di figure professionali responsabili della corretta e conforme esecuzione del progetto nelle sue fasi specifiche, come l'assistente contrario, quale figura operativa

e di vigilanza in cantiere, dotata di competenze tecnico-professionali coerenti con l'attività oggetto di controllo; divieto,».

1.188

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire il periodo: «e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;» con il seguente: «, con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verificano nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolati di gara; formazione di appositi "report", redatti e sottoscritti dall'ufficio dal Direttore dei lavori, ogni qualvolta nella procedura realizzativa dell'appalto si verificano scostamenti significativi di carattere tecnico e/o economico, non previsti, rispetto alle condizioni facenti parte della documentazione contrattuale di riferimento relativa alla esecuzione delle opere. Il "report" deve essere approvato dal RUP sulla base della documentazione a sostegno, esaustiva e documentata, che dimostri la necessità obiettiva di autorizzazione alla eventuale variante; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare alla ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;».

1.189

[FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «negli appalti pubblici» fino a: «contraente generale» con le seguenti: «l'appalto integrato con la formula del contraente generale».

1.190

I RELATORI

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori».

1.191

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incremento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verificano nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolato di gara; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare all'ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;».

1.192

CROSIO

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «divieto dell'affidamento dei compiti della direzione dei lavori a soggetto collegato all'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori;».

1.193

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire».

1.193 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;».

1.194

SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«*p-bis*) previsione in tutti gli appalti di lavori superiori alla soglia di 207 mila euro, di un direttore dei lavori direttamente nominato dalla pubblica amministrazione appaltante o concedente;».

1.195

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«*q*) perseguire i principi di efficacia ed efficienza con la seria, certa programmazione (progetto preliminare) delle OOPP e la vigilanza costante e tempestiva dell'*iter* approvativo e di esecuzione delle opere. Prerogative in capo agli Uffici tecnici della P.A. che devono, anche assicurare un efficiente servizio sulla attività ordinaria. L'attività di gestione delle OO.PP. dovrà, per le mansioni esclusive prima segnalate, essere compensata ai pubblici dipendenti con l'incentivo del 2 per cento diversamente modulato. Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a liberi professionisti. Garantire, ai liberi professionisti, congrui onorari ed altrettanto congrui tempi per la progettazione. Gli onorari spettanti ai liberi professionisti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sono sottoposti a ribasso. Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei LL.PP. dei tecnici liberi professionisti e in special modo ai giovani iscritti, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa. Assicurare, in maniera definitiva ed inequivocabile, la copertura finanziaria degli onorari professionali garantendo la esigibilità delle somme necessarie contestualmente all'affidamento dell'incarico. Indicare il termine perentorio entro il quale completare la validazione della progettazione e nei trenta giorni successivi procedere alla liquidazione delle competenze tecniche.».

1.196

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«*q*) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto

esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;».

1.197

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) obbligo di assegnare lavori pubblici e concessioni per la realizzazione di opere pubbliche sulla base di progetti eseguibili senza modificazioni progettuali rilevanti. Nel caso dette rilevanti modificazioni si rendano necessarie per l'eseguibilità delle opere l'aggiudicazione dei lavori viene meno».

1.198

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o» con le seguenti: «prevedendo di norma la messa a gara del progetto».

1.199

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera q), sopprimere le seguenti parole: «definitivo o».

1.200

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «progetto definitivo» aggiungere la seguente: «preferibilmente».

1.201

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) semplificazione della disciplina vigente sul sistema delle garanzie globali a corredo dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante revisione delle tipologie attualmente previste e introduzione dell'obbligo di costituzione, a fini cauzionali, di fideiussione unicamente bancaria».

1.202

GIBIINO

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a 136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

1.203

DI GIACOMO

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli 129 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione;».

1.204

RANUCCI, BORIOLI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento» e alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.».

1.205

GIBIINO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento» e alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma;».

1.206

CROSIO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento».

Conseguentemente, alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.».

1.207

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera r), dopo le parole: «per gli appalti pubblici di lavori» aggiungere le seguenti: «effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) confermare che la garanzia globale di esecuzione è costituita da una polizza fornita da una compagnia di assicurazione specializzata che assume l'impegno ad eseguire o completare, in sostituzione dell'aggiudicatario, la commessa appaltata nei tempi e nei costi promessi dall'aggiudicatario in caso di inadempimento per qualsiasi ragione di quest'ultimo;

2) prevedere che il Regolamento specifichi i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui devono essere in possesso i soggetti che intendono svolgere l'attività in materia di rilascio della garanzia globale di esecuzione;

3) prevedere che la garanzia globale di esecuzione, sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della soglia comunitaria, costituisca parte integrante dell'offerta;

4) prevedere che qualora l'appalto riguardi l'affidamento di lavori sulla base di un progetto definitivo, la garanzia globale di esecuzione contenga l'impegno a completare la commessa appaltata in sostituzione dell'aggiudicatario sulla base del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e approvato dalla stazione appaltante e pertanto fa luogo della validazione del progetto esecutivo;

5) prevedere il pagamento, qualora il soggetto che l'ha fornita non rispetti l'impegno assunto, di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire;

6) prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere che anche per gli appalti di inferiore a quanto previsto al numero 3) sia parte integrante dell'offerta la garanzia globale di esecuzione;

7) prevedere che per gli appalti per i quali non sia prevista la garanzia globale di esecuzione, qualsiasi sia l'oggetto del contratto, le modalità di aggiudicazione ed il pagamento del corrispettivo, deve essere parte integrante dell'offerta una cauzione preliminare, a garanzia della firma del

contratto, pari al 2 per cento dell'importo del contratto e una cauzione definitiva, a garanzia della esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo del contratto;

8) prevedere l'entrata in vigore della norma sulla garanzia globale di esecuzione differenziata in rapporto all'importo degli appalti in più anni e comunque non più di due anni».

1.208

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÚ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «per gli appalti pubblici di lavori» aggiungere le seguenti: «nonché previsione di idonei sistemi di garanzia che consentano il risarcimento in caso di esecuzione di opere pubbliche non conformi al progetto esecutivo e ai criteri di sicurezza e staticità, efficaci anche a distanza di tempo dall'ultimazione delle opere medesime;».

1.209

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera r) aggiungere, infine, le parole: «, assicurando l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».

1.210

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».

1.211

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti effettuate coordinandole con il sistema della garanzia globale di esecuzione e stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione».

1.212

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÚ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) previsione delle modalità di svolgimento dei controlli, nonché di adeguate sanzioni amministrative e penali, per i soggetti preposti ai controlli di staticità e sicurezza delle opere pubbliche nonché di conformità delle medesime al progetto esecutivo;».

1.213

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le parole:* «ed estensione»;
- 2) *sopprimere le parole da:* «incentivandone l'utilizzo» *fino alla fine della lettera;*
- 3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.213 (testo 2)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.214

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti»;

1.215

I RELATORI

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la costituzione di un'apposita Agenzia per il partenariato pubblico privato».

1.216

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÚ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: «e prevedendo per ogni opera la valutazione preventiva di fattibilità con il ricorso a finanziamenti privati».

1.217

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e specificando il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e al partenariato pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari e la pubblicità e trasparenza ed introducendo il principio della responsabilità dei cessionari e dei privati nella emissione di obbligazioni finanziarie nei confronti degli investitori».

1.218

[CARDINALI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#)

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le *Best Practices* europee».*

1.219

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Al comma 1, lettera s), in fine, è inserito il seguente periodo: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le *Best Practices* europee».*

1.220

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.221

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera s), dopo le parole: «innovativi e specifici;» aggiungere le seguenti: «la centralizzazione delle committenze, da agevolare mediante la previsione di forme ausiliare e/o di supporto alle stesse, nonché a provvedimenti di "soft law" finalizzati ad accrescere la cultura della progettazione in relazione alla fattibilità economica finanziaria e alla bancabilità degli interventi».

1.222

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: «introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale;».

1.223

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;».

1.224

DI GIACOMO, GENTILE, VICECONTE

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

«t) revisione del vigente sistema di qualificazione e selezione degli operatori economici in base a criteri di capacità, professionalità ed esperienza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato, anche

introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità; introduzione di opportuni raccordi tra la normativa in materia fallimentare e quella sulle opere pubbliche anche tenuto conto dell'interesse prevalente alla regolare e puntuale esecuzione delle opere; ».

1.225

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera t) sostituire le parole da: «revisione del vigente» alle parole: «anche introducendo» con le seguenti: «abrogazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici inerente l'affidamento dei lavori e sua sostituzione con un sistema – compatibile con le norme comunitarie e applicabile sia ai contratti di lavori e sia a quelli di servizi e forniture - che preveda, ai fini di promuovere la cultura della qualità e di fornire maggiori garanzie per le stazioni appaltanti nella selezione dei concorrenti,» e dopo le parole: «la gestione dei contenziosi,» aggiungere le seguenti: «e sia fondato – ai fini di conseguire la dematerializzazione dei processi di affidamento dei contratti pubblici – sulla verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti da effettuarsi sulla base di semplici e dirette interrogazioni effettuate dalle stazioni appaltanti alle banche dati centralizzate degli enti certificanti e degli enti di controllo;».

1.226

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «omogeneità e trasparenza» inserire le seguenti: «anche per opere, servizi e forniture e in materia di qualificazione di impresa» e dopo le parole: «nell'esecuzione di contratti eseguiti,» inserire le seguenti; «il rispetto dei ccnl, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,».

1.227

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «omogeneità e trasparenza» inserire le seguenti: «e verifica delle effettive capacità realizzative, nonché delle competenze tecniche e professionali organiche ai medesimi operatori».

1.228

RANUCCI, BORIOLI

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» aggiungere le seguenti: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale";».

1.229

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» aggiungere le seguenti: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale";».

1.230

[GIBINO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» aggiungere le seguenti: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale";».

1.231

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «connesse a criteri reputazionali basati» inserire le seguenti: «su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione;».

1.232

[BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» aggiungere le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.233

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.234

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.235

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento».

1.236

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi» con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni».

1.237

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi» con le seguenti: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni.»

1.238

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «nonché attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi».

1.239

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire una maggior facilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese».

1.239 (testo 2)

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.240

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«*t-bis*) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire l'effettiva possibilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese.».

1.240 (testo 2)

GALIMBERTI, GIBIINO

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«*t-bis*) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.241

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«*t-bis*) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori;».

1.242

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«*u*) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto;».

1.243

GIBIINO

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«*u*) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali».

1.244

DI GIACOMO, GENTILE, VICECONTE

Al comma, 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«*u*) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di

avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;».

1.245

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «in materia di avvalimento» inserire le seguenti: «e limitazione al ricorso del medesimo istituto».

1.246

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «in materia di avvalimento» aggiungere le seguenti: «con esclusione per quanto riguarda gli ambiti portuali,».

1.247

[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «impresa ausiliaria» aggiungere le seguenti: «prescrivendo che l'impresa che fruisce dell'avvalimento renda in proprio le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quella prevista dall'articolo 40, comma 1, del medesimo decreto legislativo;».

1.248

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «impresa ausiliaria,» inserire le seguenti: «anche prevedendo la possibilità di un avvalimento temporaneo e limitato al singolo appalto per le imprese non dotate di requisiti propri, nonché».

1.249

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «prevedendo che quest'ultima esegua» fino alle parole: «anche beni strumentali» con le seguenti: «e la sua differenza con il raggruppamento

temporaneo di imprese, il subappalto, il nolo a caldo e prevedendo che non possono essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione ed esperienza tecnico professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare».

1.249 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che non possono essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione ed esperienza tecnico-professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare».

1.250

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata».

1.251

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«*u-bis*) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.252

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«*u-bis*) previsione della responsabilità solidale dell'ausiliario sia per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria che ai requisiti di capacità tecnica;»

1.253

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, lettera v), aggiungere, infine, le seguenti parole: «limitando il ricorso alle procedure arbitrali».

1.254

[SONEGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.255

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:

«z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, nonché la graduazione dei requisiti di accesso alle procedure di gara coerenti rispetto all'oggetto e alla complessità delle prestazioni da affidare, nonché all'importo del contratto e tale da assicurare alla stazione appaltante un livello adeguato di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa».

1.256

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «appalti pubblici e concessioni» inserire le seguenti: «, dei servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti e».

1.257

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti» con le seguenti: «tenendo adeguatamente conto del processo di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e introducendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e modalità di selezione dei concorrenti e di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici che favoriscano la più ampia partecipazione e riducano i rischi di oligopolio e di rendita di posizione».

1.258

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e mediante la suddivisione degli appalti in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento».

1.259

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «divieto di aggregazione artificiosa degli appalti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».

1.260

[GALIMBERTI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera z), dopo le parole: «divieto di aggregazione artificiosa degli appalti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».

1.261

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.».

1.262

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.».

1.263

BORIOLI, RANUCCI, CANTINI

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.».

1.264

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela nelle micro, piccole e medie imprese;».

1.265

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«z-bis) prevedere una normativa che – nel caso l'autorità giudiziaria proceda nei riguardi di una impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, oppure sono state rilevate dall'ANAC situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi aventi natura criminale – disponga – al fine di annullare gli effetti positivi perseguiti dai soggetti che abbiano commesso tali delitti e di rendere più efficiente il mercato e di eliminare o, comunque, ridurre per quanto possibile la corruzione – che l'ANAC prescriva alla stazione appaltante di valutare se procedere ad una nuova gara oppure, in alternativa per ragioni di pubblico interesse (per esempio avanzato stato di esecuzione dei lavori), verificare se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara e che non sono risultati aggiudicatari, individuato in ordine progressivo della graduatoria definita in sede di gara, sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto e – in caso si sia stabilito di indire una nuova gara oppure uno dei concorrenti a cui è stata richiesta la disponibilità ad eseguire la commessa accetti la proposta – di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla rescissione del contratto; la normativa, qualora, invece, nessuna delle due alternative sia possibile, deve prevedere, in primo luogo, che l'ANAC prescriva all'impresa aggiudicataria di rinnovare gli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o dei soggetti indagati e richieda al prefetto della provincia dove si esegue la commessa di nominare uno o più amministratori per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto oggetto del procedimento penale o dei fatti rilevati; la normativa deve altresì prevedere che nel caso in cui si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto di appalto ma le ragioni che hanno comportato l'emanazione di tali provvedimenti risultassero non fondate, resta fermo il diritto dell'impresa al pagamento dei danni subiti; la normativa deve altresì prevedere che qualora si

sia proceduto al commissariamento dell'impresa indagata la commessa eseguita non può costituire requisito per partecipare a gare pubbliche;».

1.266

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) prevedere sistemi di contabilità delle prestazioni eseguite e di determinazione dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni eseguite che siano semplici e differenziati fra lavori, servizi e forniture e fra prestazioni da pagare «a misura» e prestazioni da pagare «a corpo» e per queste ultime soltanto sulla base della percentuale di avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni».

1.267

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, eventualmente estendendo il rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori;».

1.268

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia;».

1.269

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di prevedere che, su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisce i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto;».

1.270

[CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, individuando espressamente i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi;».

1.271

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.272

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.273

[GENTILE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.274

[SCIBONA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.275

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire lo lettera aa) con la seguente:

«aa) la partecipazione in associazione temporanea di imprese ad appalti di lavori pubblici di importo superiore a dieci milioni di euro è consentita con ATI nella quale almeno il quindici per cento dell'associazione sia riservato a piccole medie imprese».

1.276

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «esigenze sociali ed ambientali» con le seguenti: «esigenze sociali e di sostenibilità ambientale» e le parole: «e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».

1.277

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «esigenze sociali ed ambientali» con le seguenti: «esigenze sociali e di sostenibilità ambientale».

1.278

I RELATORI

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «che operano nel proprio territorio,» con le seguenti: «che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale,».

1.279

BORIOLI, RANUCCI, CANTINI

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «micro, piccole e medie imprese» sopprimere le seguenti: «privilegiando gli aspetti della «territorialità» e della «filiera corta» e».

1.280

GIBINO

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «micro, piccole e medie imprese» sopprimere le seguenti: «privilegiando gli aspetti della «territorialità» e della «filiera corta» e».

1.281

RANUCCI

Al comma 1, lettera aa), sostituire lo parola: «privilegiando» con le seguenti: «tenendo anche in considerazione».

1.282

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: «assicurando» fino alla fine della lettera.

1.283

BORIOLI, CANTINI

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», aggiungere le seguenti: «ponendo l'obbligo all'aggiudicatario di adeguare la propria offerta a quella economicamente più vantaggiosa tra quelle comparate».

1.284

CROSIO

Al comma 1, lettera bb) aggiungere, in fine, le parole: «espressa indicazione dell'applicazione del codice anche alle società in house;».

1.285

[DE PETRIS, CERVELLINI, URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«*bb-bis*) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera *b*) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatrici;».

1.286

[DI GIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera cc), con la seguente:

«*cc*) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato;».

1.287

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «appalti pubblici di servizi», aggiungere le seguenti: «, diversi da quelli aventi natura intellettuale,».

1.288

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «stabilità occupazionale del personale impiegato», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.289

I RELATORI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.290

[GENTILE](#)

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale impiegato», con le seguenti: «che disciplinino per la stabilità occupazionale del personale impiegato l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato».

1.290 (testo 2)

[GENTILE](#)

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale impiegato», con le seguenti: «che disciplinino l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le procedure di cui al periodo precedente dovranno essere espletate e concluse entro trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui alla normativa di recepimento della Direttiva UE 2007/66».

1.291

[BONFRISCO](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.292

[MANDELLI, MILO](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.293

CERONI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.294

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.295

FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, GATTI, GUERRA, FAUSTO GUILHERME LONGO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.296

MUCCHETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire la seguente: «cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica»;

b) dopo la lettera gg) inserire la seguente: «gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi»;

c) *dopo la lettera hh) inserire la seguente: «hh-bis) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012».*

1.297

[SONEGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.298

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri direttivi per le concessioni indicate nella Sezione II della direttiva 2014/23/UE;».

1.299

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario.».

1.300

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,».

1.301

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «semplificazione delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario; per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE;».

1.302

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «la semplificazione delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «la previsione di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e a disciplinare le procedure di fine concessione, nonché le modalità di indennizzo in caso di subentro;»

1.302 testo 2

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e a disciplinare le procedure di fine concessione, nonché le modalità di indennizzo in caso di subentro;»

1.303

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «, l'esclusione in modo esplicito dalla medesima delle fattispecie di cui ai considerando nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva 2014/23/UE, anche qualora le disposizioni normative interne facciano riferimento a provvedimenti di concessione».

1.304

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le seguenti parole: «, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE».

1.305

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: «e la definizione del concetto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, l'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria;».

1.306

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «con particolare riferimento alle "condizioni operative normali"» con le seguenti: «, inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione».

1.307

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria, eventualmente valutando anche la possibilità di assegnare concessioni di durata più breve del periodo necessario a recuperare gli investimenti».

1.308

[SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la limitazione della possibilità di ricorrere a procedure negoziate, escludendo la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi;».

1.309

[CANTINI, FILIPPI, ORRÙ](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.310

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.311

[DE PETRIS, CERVELLINI, URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata».

1.312

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.313

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, dopo lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo l'indicazione di obiettivi piuttosto che l'indicazione di prodotto».

1.314

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

«*ff*) disciplinare una pianificazione strategica unitaria nazionale fortemente selettiva per le grandi opere e per programmi prioritari di piccole opere e una procedura di programmazione di competenza delle regioni e degli enti locali che sia semplice, efficace e non propagandistica;».

1.315

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera ff), sopprimere la parola: «eventuale», e dopo la parola: «aggiudicazione», inserire le seguenti: «nonché nella fase di esecuzione del contratto».

1.316

PICCOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.317

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera gg), con la seguente:

«gg) disciplinare una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice e non modificabile nel tempo e che comprenda per opere di interesse territoriale e ambientale anche il cosiddetto "dèbat public" i cui esiti relativi ai progetti approvati, qualsiasi sia il livello progettuale approvato, siano previsti come vincolanti per le amministrazioni locali e per le stazioni appaltanti,».

1.318

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, alla lettera gg), dopo le parole: «dibattito pubblico», inserire la seguente: «vincolante», e aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».

1.319

ZUFFADA, PICCOLI

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «(débat public francese)», aggiungere le seguenti: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».

1.320

ZUFFADA, PICCOLI

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «progetti infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.321

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate

dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.322

RANUCCI

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che impegni i soggetti partecipanti al rispetto delle determinazioni assunte».

1.323

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;».

1.324

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;».

1.326

CANTINI, FILIPPI, ORRÙ

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999; all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000; all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006; all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010; agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012; all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012; all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.327

CERONI

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012, all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.328

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire il periodo: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999; all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000; all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006; all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010; agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012; all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012; all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.329

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

Al comma 1, lettera hh), dopo la parola: «transitorio», inserire le seguenti: «durante il quale saranno mantenute tutte le disposizioni attuali in materia di lavoro di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 163 del 2006».

1.330

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore».

1.331

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega per la redazione della parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui all'alinea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:

1) rendono chiara, la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche d'aprodutto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;

2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;

3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del contratto e fissando preventivamente le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto;

c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5 per cento;

d) analogia introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzano per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;

e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;

f) adozione di criteri di capacità valutativa del *software* e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del *software*. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo *software* varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il *software* non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;

g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui alla lettera b) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara».

1.332

MARGIOTTA

Al comma 2 alla fine aggiungere le parole: «Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazioni in merito ai diversi principi e criteri direttivi che il legislatore delegato deve rispettare in sede di redazione del quadro normativo».

1.333

MARGIOTTA

Al comma 3 dopo le parole: «previsto dal comma 1», aggiungere le seguenti: «è redatto da una commissione presieduta da un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta dai delegati dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione, dei beni e attività culturali e turismo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC), dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART), del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Conferenza Unificata, che ai fini della propria attività potrà costituire una segreteria tecnica operativa» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione e dei beni e attività, culturali e turismo» e alla fine aggiungere le parole: «Il decreto legislativo elenca le norme abrogate e stabilisce la decorrenza della loro abrogazione tenendo conto di un adeguato periodo transitorio; contiene altresì il testo delle norme modificate e ne stabilisce la loro entrata in vigore tenendo conto di un adeguato periodo transitorio».

1.334

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.335

[FILIPPI](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «secondo quando previsto» a: «adottato» con le seguenti: «. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

1.336

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è disciplinata dalle regioni a statuto

speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale».

1.337

MARGIOTTA

Al comma 5 sostituire le parole: «lettera ii)» con le seguenti: «lettera b), è redatto dalla commissione di cui al comma 3» e le parole da: «del Ministro delle infrastrutture» alle parole: «e delle finanze», con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e previo parere per gli aspetti relativi ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e le parole: «contestualmente al» con le seguenti: «entro un anno dall'entrata in vigore del».

1.338

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

1.339

SCIBONA, CIOFFI, FUCSIA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di Stato» inserire le seguenti: «e le competenti commissioni parlamentari» e sostituire la parola: «esprime» con la seguente: «esprimono».

1.340

CROSIO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

1.341

MALAN

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

5-ter. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorni dalla data suddetta.

5-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso.».

1.342

MALAN

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso.».

1.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.1001

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che chiarisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;»

1.1001/1

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «che chiarisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che preveda l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.1002

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita alla lettera *m*) del presente comma, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso;»

1.1002/1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «da aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi», inserire le seguenti: «sociali e».

1.1003

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«*dd-bis*) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, sia già esistenti che di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;»

1.1003/1

MARGIOTTA

All'emendamento 1.1003, sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.1003/2

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.1003, sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato»,».

1.1003/3

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1003, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1003/4

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.1003, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

1.1004

I RELATORI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «e trasparenza,» con le seguenti; «, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite,».

1.1004/1

GIBINO

All'emendamento 1.1004, dopo le parole: «trasparenza e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e sostituire le parole: «attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «attività eseguite».

1.1005

I RELATORI

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.1006

I RELATORI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.1007

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;».

1.1008

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

1.1009

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire le seguenti:

«*dd-bis*) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni;

«*dd-ter*) previsione di una particolare disciplina transitoria per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;»

1.131 testo 2/1

PICCOLI

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato», con le seguenti: «agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni».

1.131 testo 2/2

GIBIINO

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «sia di tipo pubblico che privato» con le seguenti: «di tipo pubblico».

1.131 testo 2/3

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.131 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili».

1.141 testo 3/1

PICCOLI

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole da: «sopprimere la parola» a «entro le quali» con le seguenti: «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i criteri nel rispetto dei quali».

1.141 testo 3/2

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.141 testo 3/3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.141 (testo 3), sopprimere le parole: «inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.330 testo 2/1

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis», con il seguente: «ll-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/2

GIBIINO

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «l-bis)» con il seguente: «l-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare;».

1.330 testo 2/3

CIOFFI, SCIBONA

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto» fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto» con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare.».

1.330 testo 2/4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.330 (testo 2), sopprimere le parole da: «sia una terna di nominativi di subappaltatori», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione.».

1.330 testo 2/5

SCIBONA, CIOFFI

All'emendamento 1.330 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse.».

1.330 testo 2/6

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «l-bis)», aggiungere il seguente: «l-ter) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva.».

1.330 testo 2/7

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «Il-bis)», aggiungere il seguente: «Il-ter) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.330 testo 2/8

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «Il-bis)», aggiungere il seguente: «Il-ter) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.330 testo 2/9

PICCOLI

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «Il-bis)», aggiungere il seguente: «Il-ter) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

1.75 testo 2/1

CIOFFI

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere in ogni caso la pubblicazione», fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/4

[SCIBONA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al massimo» con la seguente: «almeno».

1.75 testo 2/5

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole: «con spese a carico del vincitore della gara».

NT

[STEFANO ESPOSITO, PAGNONCELLI](#), RELATORI

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la vigente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza;

f) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata;

h) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema,

gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;

i) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *g)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;

m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale;

n) creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare;

o) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte;

p) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;

q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione,

limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;

r) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;

s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;

t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità;

u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;

v) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;

z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti;

aa) valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti della

"territorialità" e della "filiera corta" e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;

bb) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

cc) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato;

dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali";

ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

ff) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;

gg) previsione di forme di dibattito pubblico (sul modello del *débat public* francese) delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

hh) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b)*, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;

ii) previsione dell'emanazione di un nuovo regolamento, contestuale al nuovo codice, recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera *b)*, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ll) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *ii)*, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione secondo quanto previsto dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.

5. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *ii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.